

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) PANZARINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MARIA MADDALENA SEMERARO

Seduta del 22/06/2021

FATTO

Il ricorrente, rinviando al reclamo allegato, riferisce di essersi recato, in data 27.06.2017, presso l'ufficio dell'intermediario per incassare n. 5 buoni fruttiferi postali appartenenti alla serie Q ed emessi in data 21.11.1986. Ritiene che l'importo riconosciuto sia nettamente inferiore rispetto a quanto effettivamente dovuto, calcolato applicando le condizioni riportate sul retro di ciascun buono. Afferma inoltre che, in ogni caso, non sarebbero stati riconosciuti gli interessi per l'ultimo decennio. Chiede, pertanto, "il calcolo degli interessi maturati e non riconosciuti dall'intermediario, dal ventesimo al trentesimo anno, per come riportati dietro ad ogni buono; accertare e dichiarare l'esatto importo degli interessi non corrisposti che l'intermediario è tenuto a rimborsare [...], oltre interessi di mora e spese legali".

L'intermediario, costituitosi, eccepisce anzitutto l'incompetenza ratione temporis dell'Arbitro, atteso che i buoni fruttiferi postali oggetto di contestazione sarebbero stati sottoscritti anteriormente al 1° gennaio 2009. Reputa altresì che la questione sottoposta all'attenzione del Collegio non rientri nella competenza per materia dell'ABF, trattandosi di prodotti finanziari emessi dalla Cassa depositi e prestiti e disciplinati da norme di carattere speciale, in ordine ai quali non troverebbero applicazione le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U. bancario.

Nel merito, afferma di avere utilizzato, per l'emissione dei buoni fruttiferi appartenenti alla serie "Q", i moduli cartacei della precedente serie "P" e di avere apposto, in conformità a quanto previsto dall' art. 5 del DM 1986, il timbro recante la "serie Q/P" sul fronte e il timbro indicante i nuovi quattro tassi (8%, 9%, 10,50% e 12%) sul retro, in sostituzione dei quattro tassi applicabili alla serie "P". Dichiarà di avere correttamente offerto al titolare dei buoni esattamente quanto stabilito agli artt. 4 e 5 del DM ed indicato nelle tabelle allegate al

decreto e di avere dunque riconosciuto l'importo calcolato ai tassi indicati, sino al 20° anno, con interessi composti e, per il periodo dal 21° al 30° anno, con interessi semplici sull'importo maturato al termine del 20° anno.

Evidenzia che la soluzione "ibrida" proposta dal ricorrente, il quale pretende che i buoni appartengano contemporaneamente alla serie "Q/P" per i primi venti anni e alla serie "P" per gli ultimi dieci anni, non sarebbe contemplata dalla disciplina normativa dei buoni postali e sarebbe, pertanto, contraria al principio secondo cui il rendimento dei buoni previsto dal decreto ministeriale, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, deve essere conosciuto dai sottoscrittori al pari di tutte le leggi dello Stato Italiano. Eccepisce la correttezza e la legittimità del proprio comportamento, riconosciuta in più occasioni anche dai giudici di merito, nonché dal Ministero dell'Economia e delle Finanze che, in una nota del 15 febbraio 2018, ha qualificato come «aberrante» l'ipotesi per cui su uno stesso buono gli interessi possano «venir calcolati con riferimento a due serie diverse».

Ritiene inconferente l'eventuale richiamo alla sentenza della Cassazione n. 13979 del 2007, avente ad oggetto una fattispecie eccezionale e del tutto diversa da quella oggetto del presente giudizio in quanto, in quel caso, era stato consegnato al sottoscrittore un modulo non più in emissione sul quale non era stato apposto alcun timbro.

Rileva, infine, che la tesi relativa all'applicazione dei saggi di interesse previsti per la serie "P" per il periodo compreso dal 21° anno al 31 dicembre del 30° anno sia altrettanto infondata in diritto, atteso che, come si evince dall'art. 6 del DM 1986, anche ai buoni delle serie precedenti alla "Q", compresa la serie "P", si applicano sempre e comunque i saggi di interesse fissati dalle tabelle del DM 1986, anche con riferimento all'ultimo decennio. Chiede pertanto, in via preliminare, di dichiarare l'inammissibilità del ricorso, in quanto concernente materia sottratta all'ambito di competenza dell'Arbitro Bancario Finanziario e relativo a comportamenti precedenti il 1° gennaio 2009. Nel merito, chiede di rigettare tutte le domande del ricorrente, in quanto infondate in fatto e in diritto.

DIRITTO

La controversia in esame concerne l'accertamento della correttezza delle condizioni di rimborso di n. 5 buoni fruttiferi postali emessi dall'intermediario successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13.06.1986 ed appartenenti alla serie "Q/P".

In via preliminare, il Collegio rileva che non meritano di essere accolte le eccezioni di inammissibilità formulate da parte resistente. In particolare, l'intermediario eccepisce l'incompetenza dell'Arbitro *ratione temporis*, rilevando che i buoni oggetto di lite sarebbero stati sottoscritti prima del 2009, e per materia, data la natura di prodotto finanziario degli stessi.

Sull'incompetenza temporale, il Collegio richiama l'orientamento consolidato dell'Arbitro, che esclude la riferibilità delle contestazioni sui rendimenti dei buoni fruttiferi alla fase di formazione del consenso, negando pertanto che possano riguardare eventuali vizi genetici dei titoli. Secondo la posizione condivisa dai Collegi, infatti, dette contestazioni attengono all'interpretazione dei termini e delle condizioni riportati sui titoli e alla conseguente individuazione dei diritti del cliente in termini di rendimenti maturati (*ex multis*, Collegio di Milano, decisione n. 478 del 2014). È pertanto al momento della liquidazione del titolo che deve aversi riguardo al fine di stabilire la sussistenza della competenza dell'ABF.

Quanto alla supposta estraneità della controversia alla competenza per materia, il Collegio osserva che il rapporto instaurato con la sottoscrizione di buoni fruttiferi è qualificabile quale deposito bancario e che il rilascio degli stessi rientra nelle attività di "bancoposta" ai sensi dell'art. 2 DPR, 14 marzo 2001, n.144. Non v'è alcun dubbio, perciò, sulla esistenza della

competenza per materia dell'Arbitro sotto il profilo sia soggettivo e sia oggettivo, tenuto conto di quanto previsto dalle "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie" (Cfr., decisione Collegio di Coordinamento n. 5673 del 2013).

Nel merito, osserva in via generale che il contenzioso relativo al rendimento dei buoni fruttiferi è anzitutto incentrato sulla opponibilità al titolare del buono della modifica dei tassi, diversi da quelli riportati sul titolo. La disciplina di riferimento è contenuta in fonti di rango primario e subprimario, le quali rispettivamente legittimano e contengono la modificazione dei tassi di interesse applicabili anche in corso di rapporto: segnatamente, l'art. 172 del d.p.r. 29 marzo 1973, n. 156 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), il quale prevedeva che le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi disposte con decreto del Ministro del Tesoro potessero essere estese ad una o più delle precedenti serie, e i successivi decreti del Ministro del Tesoro che, istituendo nuove serie, hanno esteso i tassi per esse previsti anche alle precedenti, pure se peggiorativi per il titolare del buono rispetto alle condizioni originariamente pattuite.

Invero, non si dubita della legittimità in astratto della modificazione in peius dei tassi, anche in corso di rapporto, introdotte a opera del sopraggiunto decreto del Ministro del Tesoro. Secondo la giurisprudenza di legittimità, chiamata a pronunciarsi sulla ammissibilità di dette modificazioni, "deve certo convenirsi circa la possibilità che il contenuto dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali subisse, medio tempore, variazioni per effetto di eventuali sopravvenuti decreti ministeriali volti a modificare il tasso degli interessi originariamente previsto; e deve pure convenirsi, di conseguenza, sulla necessità in casi siffatti di un'integrazione extratestuale del rapporto" (cfr. Cass., Sez. un., 15 giugno 2007, n. 13979). Parimenti, secondo il consolidato orientamento dell'Arbitro, non andrebbe censurata la condotta dell'intermediario che procede a sì fatta modificazione, trovando tale condotta piena giustificazione nella circostanza che "la regolamentazione del rapporto non ha [...] solo fonte privatistica, essendo integrata ex art. 1339 e 1374 c.c. da un atto di imperio riconducibile alla natura pubblica dell'emittente, ossia dal decreto ministeriale emanato in occasione della specifica emissione in conformità a quanto previsto da una legge dello Stato" (Coll. Coord., decisione n. 5674 del 2013).

Con riferimento ai buoni sottoscritti dal ricorrente non si è di fronte tuttavia a una ipotesi di modificazione dei tassi in corso di rapporto, bensì a una ipotesi di utilizzo da parte dell'intermediario di moduli appartenenti a una precedente serie, rinominati per mezzo di una nuova timbratura. In questi casi, secondo l'orientamento condiviso dei Collegi, deve riconoscersi la legittimità della modifica dei tassi di rendimento dei titoli, purché risultino apposte le informazioni della nuova serie di appartenenza anche se rilasciate dall'intermediario su moduli originariamente appartenenti alle precedenti serie di emissione (cfr., Collegio Roma, decisione n. 12038 del 2018 e Collegio Milano, decisione n. 14992 del 2018). Ciò, in conformità a quanto previsto dai decreti ministeriali modificativi dei rendimenti dei buoni fruttiferi e istitutivi di nuove serie.

Il decreto di riferimento è il D.M. 13 giugno 1986, il cui art. 5 prevede che "sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi".

Il Collegio osserva che, per i primi 20 anni di vita dei buoni, parte resistente ha agito conformemente a quanto previsto dal menzionato decreto, apponendo sugli stessi sia la nuova serie di appartenenza, sia i timbri riportanti i nuovi rendimenti per i primi 20. Rileva, tuttavia, che i timbri apposti nulla dispongono con riguardo al rendimento degli ultimi 10 anni.

In questi casi, secondo l'orientamento dell'Arbitro, le condizioni di rimborso di nuova introduzione non sono opponibili al cliente, atteso che la circostanza che il timbro apposto sul buono e indicante i nuovi rendimenti introdotti riguardi esclusivamente i suoi primi venti anni di vita è idonea a ingenerare un legittimo affidamento in ordine alla applicabilità, per i 10 anni successivi, dei tassi più favorevoli riportati sul buono medesimo, con conseguente disapplicazione dei tassi legali (Coll. Bari, decisione n. 1063 del 2019; Coll. Milano, decisione n. 2058 del 2019). Tale posizione è stata di recente ribadita dal Collegio di Coordinamento, il quale, nel sottolineare che la pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite n. 3963 del 2019, "lungi dall'operare un revirement rispetto a Cass. SS.UU. n. 13979/2007, ne ha piuttosto fedelmente riproposto l'impostazione" con riferimento ai buoni sottoscritti dai clienti prima della modifica dei tassi a opera dei decreti ministeriali, osserva che, per quelli emessi successivamente, la stessa imposizione dell'obbligo in capo agli intermediari di apporre su vecchi moduli le timbrature dei nuovi tassi testimonia di "come il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore, anche a mente delle previsioni normative richiamate, sia destinato a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni, fatta salva, appunto, la possibilità di una successiva etero-integrazione per effetto di decreti ministeriali modificativi dei tassi di rendimento, ai sensi dell'art. 173 del Codice Postale". In questa prospettiva, pertanto, "diviene del tutto irrilevante la circostanza che nel corso della durata dell'investimento vengano ad alternarsi due criteri di determinazione degli interessi tra loro eterogenei, quello in regime di interessi composti della serie Q per i primi venti anni e quello in regime di capitalizzazione semplice della serie P per l'ultimo decennio, dando luogo ad una sorta di titolo ibrido" (Collegio di Coordinamento, decisione n. 6142 del 2020). In linea con l'orientamento dell'Arbitro, dunque, questo Collegio reputa che le richieste del ricorrente meritino di essere accolte e che lo stesso abbia diritto a vedersi riconoscere la differenza tra quanto già riscosso e quanto gli sarebbe spettato ove, per il terzo decennio successivo all'emissione, fossero stati applicati i tassi in origine previsti dai titoli. (Cfr., Coll. Bari, decisione n. 3232 del 2018, Collegio Torino, decisione n. 2571 del 2018; Coll. Roma, decisione n. 8791 del 2017). La quantificazione del dovuto è rimessa all'intermediario. Il ricorrente chiede la refusione delle spese sostenute per la difesa tecnica. Non allega tuttavia documentazione a supporto. La richiesta, pertanto, non può essere accolta.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario provveda al rimborso dei buoni fruttiferi postali di cui trattasi, relativamente al periodo dal 21° al 30° anno, applicando le condizioni originariamente risultanti dai titoli stessi. Il tutto oltre interessi dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 16053 del 02 luglio 2021

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

ANDREA TUCCI